REGOLAMENTO (CEE) N. 3944/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3210/89 ha determinato le norme generali del meccanismo complementare applicabile agli scambi di cui all'articolo 81 dell'atto di adesione, che si applica dal 1° gennaio 1990 alle spedizioni, dalla Spagna verso il resto del mercato comunitario ad esclusione del Portogallo, degli ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2]; che è necessario stabilire le modalità d'applicazione relative in particolare al meccanismo di controllo statistico, al rilascio del documento di uscita dal paese di spedizione, alle notifiche necessarie per una buona gestione del regime;

considerando che, per raggiungere l'obiettivo del meccanismo specifico previsto dall'atto di adesione, cioè prevenire i rischi di perturbazione ed eventualmente reagire rapidamente e in modo adeguato a perturbazioni che si verifichino sul mercato, il controllo statistico deve fondarsi, per tutta la campagna di commercializzazione e per ciascuno dei prodotti considerati, su un controllo sistematico dei quantitativi esportati dal mercato spagnolo verso gli altri Stati membri;

considerando che, per il raggiungimento dello stesso obiettivo, il documento nazionale d'uscita, rilasciato dalle autorità del paese di spedizione nei periodi II e III, corrispondenti rispettivamente a situazioni di mercato sensibili e molto sensibili, deve contenere le indicazioni necessarie e costituire uno strumento adeguato per seguire in modo preciso e attendibile l'andamento delle spedizioni dei prodotti spagnoli considerati; che nel periodo III, per seguire più da vicino le spedizioni ed essere in grado di controllarne l'andamento, è opportuno prevedere un termine per la presentazione delle domande e un termine massimo per il rilascio del documento in caso d'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che, qualora si decida di limitare il rilascio dei documenti d'uscita, a seguito di perturbazioni verificatesi sul mercato, è giustificato, per non perturbare le correnti di scambio, tener conto delle spedizioni tradizionali operate dal mercato spagnolo; che inoltre si devono definire i criteri di ripartizione a cui ci si deve attenere per il rilascio dei documenti d'uscita nel quadro di quantitativi limitati;

considerando che è opportuno fissare il contenuto e la frequenza delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, per consentire una gestione soddisfacente del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle spedizioni dalla Spagna verso il resto del mercato comunitario, ad esclusione del Portogallo, dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89, soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi — denominato in appresso MCS — a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Articolo 2

1. Le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono oggetto di un controllo statistico, effettuato dalle autorità spagnole. Il rilevamento statistico si fonda su controlli sistematici dei quantitativi spediti.

2. Le autorità spagnole comunicano periodicamente alla Commissione, per ogni prodotto, i quantitativi spediti verso il resto del mercato comunitario ad esclusione del Portogallo, precisando le probabili destinazioni. La frequenza delle comunicazioni è stabilita per ogni prodotto e può variare nel corso dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89. Le statistiche sono trasmesse almeno una volta al mese; la comunicazione è effettuata entro il 5 di ogni mese, per le spedizioni operate nel mese precedente.

Articolo 3

1. Nei periodi II e III le spedizioni dalla Spagna sono subordinate alla presentazione di un documento d'uscita specifico, denominato « Documento de salida » (documento d'uscita), rilasciato su richiesta dell'operatore dagli organismi autorizzati indicati nell'allegato.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

2. Il documento d'uscita contiene le seguenti indicazioni :

— il titolo « Documento de salida — Reglamento (CEE) n. 3944/89 »,
— il prodotto oggetto della spedizione, con precisazione del codice della nomenclatura combinata,
— il nome dello speditore,
— il quantitativo del prodotto, espresso in peso netto,
— la probabile destinazione della merce,
— il numero di identificazione, la data di rilascio e la settimana di validità.

Il documento d'uscita viene comunicato alla Commissione ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

3. I documenti d'uscita provengono da libretti con matrice. Il documento d'uscita si compone di tre talloncini : il talloncino n. 1 viene conservato dall'organismo emittente e i talloncini n. 2 e n. 3 sono consegnati allo speditore. I tre talloncini sono vistati dai servizi di ispezione prima dell'uscita dal territorio spagnolo ; detti servizi conservano il talloncino n. 2, mentre il talloncino n. 3 è conservato dallo speditore.

4. I documenti non utilizzati sono immediatamente restituiti all'organismo emittente.

5. Al momento della spedizione è ammessa una tolleranza del 2 % in più al massimo, rispetto al quantitativo indicato sul documento.

Articolo 4

Nel periodo II e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89, nel periodo III, gli organismi indicati nell'allegato rilasciano immediatamente il documento a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 5

Nel periodo III, in caso di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

a) le domande di documento d'uscita sono presentate per iscritto, anche con un mezzo di telecomunicazione scritta, ogni giovedì entro le ore 12,

b) il rilascio avviene entro le ore 17 del venerdì :

— per il quantitativo richiesto, se le domande non superano globalmente il massimale indicativo fissato per il periodo considerato,
— per un quantitativo ridotto, a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di superamento del massimale.

Articolo 6

Il documento d'uscita è valido per una determinata settimana di calendario, fatte salve eventuali misure particolari. Il colore dei documenti può variare a seconda della settimana di validità.

Articolo 7

1. Se nel periodo III sono imposte limitazioni al rilascio dei documenti, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89, il 90 % almeno dei quantitativi del massimale indicativo è riservato agli operatori tradizionali. Si considerano come tali gli operatori che hanno effettuato spedizioni del prodotto considerato verso il mercato comunitario nella campagna di commercializzazione precedente. Il quantitativo restante è riservato agli operatori non tradizionali.

I quantitativi di cui al comma precedente non richiesti dagli speditori non tradizionali sono attribuiti agli operatori tradizionali e viceversa.

2. In caso di fissazione di limiti quantitativi, i documenti d'uscita sono rilasciati, per ogni operatore :

a) per il quantitativo globale attribuito agli operatori tradizionali in base all'uno e/o all'altro dei seguenti metodi :

— tramite applicazione di una percentuale unica di riduzione al quantitativo richiesto,
— proporzionalmente al quantitativo richiesto,
— in base ai quantitativi spediti nel corso del periodo corrispondente della campagna precedente oppure, eventualmente, dall'inizio della campagna in corso ; inoltre, se l'operatore tradizionale è un'associazione di speditori, si può tener conto dell'aumento del numero di aderenti ;

b) per il quantitativo riservato agli operatori non tradizionali, tramite applicazione di una percentuale unica di riduzione al quantitativo richiesto o proporzionalmente al quantitativo richiesto.

3. Nel periodo d'applicazione dei meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti sono autorizzate a non rilasciare documenti d'uscita agli operatori che per varie volte non hanno utilizzato i documenti rilasciati per una percentuale significativa, pari al 20 % almeno dei quantitativi loro attribuiti dall'inizio del periodo III per il prodotto considerato o che varie volte sono venuti meno all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

4. In caso di uso fraudolento lo speditore perde il diritto al rilascio di documenti di uscita per il resto della campagna.

Articolo 8

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione, con telescritto :

1. le previsioni relative alle spedizioni verso il mercato comunitario, escluso il Portogallo, per la settimana successiva, indicando, entro i limiti del possibile, le probabili destinazioni dei prodotti ; tale comunicazione avviene entro le ore 12 del giovedì (ora di Bruxelles) ; salve le disposizioni particolari adottate nel periodo I la comunicazione ha luogo una volta al mese, entro il giorno 25, relativamente alle spedizioni del mese successivo ;

2. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i documenti d'uscita

   — per la settimana precedente, nel periodo II, entro il martedì alle ore 12,

   — per il giorno prima, nel periodo III, quotidianamente entro le ore 17;

3. nei periodi II e III, i quantitativi utilizzati, per i quali sono stati rilasciati documenti d'uscita, precisando per il periodo III la settimana di validità dei documenti stessi ed i quantitativi per i quali i documenti sono stati restituiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, relativamente ai prodotti soggetti all'MCS:

— i quantitativi prodotti,

— i quantitativi commercializzati sui rispettivi mercati,

— i quantitativi in provenienza dalla Spagna messi in consumo sui rispettivi mercati,

— i prezzi rilevati sui mercati alla produzione e sui mercati di importazione e, se del caso, sui mercati all'ingrosso, ripartiti per categoria di qualità.

Tale comunicazione ha luogo per telescritto una volta al mese. Ove necessario, in particolare nei periodi II e III, vengono prescritte comunicazioni più precise per ciascun prodotto e una frequenza maggiore.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Organismi abilitati all'emissione del « documento de salida » in caso di applicazione del periodo II

CENTROS DEL SOIVRE

Algeciras
Muelle del Navío
Tel. 956/65 66 21, 65 48 06

Alicante
Orense 4
03003
Tel. 22 71 39

Almería
General Ramayo 9
04004
Tel. 951/23 79 11, 23 36 07

Badajoz
Ronda del Pilar 4
06002
Tel. 924/23 31 46

Barcelona
Torreón Estación Marítima Internacional 1
08004
Tel. 93/3 01 66 40, 3 01 61 38, 3 17 09 99

Bilbao
Mazarrero 31
48009
Tel. 94/4 23 54 21, 4 23 53 91

Burgos
Aduana de Burgos C.N. 1
Tel. 947/21 97 52

Cádiz
Plaza 3 carabelas 5
11004
Tel. 956/22 11 61, 22 11 52

Canfranc
Fernando el Católico 9
Tel. 974/37 33 95

Cartagena
Alfonso XIII 3
30801
Tel. 966/50 17 48

Cartagena
Muelle
Tel. 966/50 53 78

Castellón
Puerto de Has 1
12002
Tel. 964/22 39 86, 22 38 12

Castellón
Muelle
Tel. 964/21 54 38, 21 20 10

Gandía
Estación de Camiones
Tel. 96/2 89 02 26

Gandía
FF. CC. (Ferrocarril)
Tel. 96/2 86 58 69

Gandía
Germanías 38
46700
Tel. 96/2 86 46 83

Gijón
Libertad 10
33206
Tel. 985/35 43 43

Granada
Mercogranada
Tel. 958/26 43 33

Granada
Recogidas 12
18002
Tel. 958/26 14 52

Huelva
Hernán Cortés 1
21001
Tel. 955/24 81 85, 25 99 26

Irún
Estaciones de Camiones
Tel. 943/62 57 83

Irún
Iparralde — Edificio Kostorbe — 20300 —
Tel. 943/62 02 66

Irún
Laboratorio
Tel. 943/63 01 71

Laboratorio Soivre Madrid
Edificio Gefidoks c/. Alcarria
Coslada (Madrid)
Tel. 91/2 05 57 24, 6 72 76 20

La Coruña
San Andrés 143
15003
Tel. 981/22 54 34, 22 69 18

La Jonquera
Tel. 972/54 06 45

Málaga
Estación marítima del Puerto 1
Tel. 952/21 34 27

Motril
Estaciones de Camiones
Tel. 958/60 50 58

Murcia
Puerta Nueva 16
30001
Tel. 968/24 44 12, 24 44 16

Noaín
Edificio de la Aduana
Tel. 948/31 84 62

Palamós
Fito
Tel. 972/52 25 26

Palma de Mallorca
Muelle Visio 19
07000
Tel. 971/72 31 67

Port-Bou
Tel. 972/39 03 33

Salamanca — Ciudad Rodrigo
Administración de Hacienda
Carretera de Béjar
37800
Tel. 923/46 23 62, 46 02 05

Santander
Antonio López 24
39009
Tel. 942/22 87 82

Sevilla
República Argentina 14
41011
Tel. 954/27 35 43, 27 67 97

Tarragona
Rambla Nueva 3
43003
Tel. 977/23 24 32

Valencia
Muelle
Tel. 96/3 23 08 29

Valencia
Pintor Sorolla 3
46002
Tel. 96/3 51 98 01

Vigo
Estación Marítima Muelle
Trasatlánticos-Puerto
Tel. 986/22 26 61, 22 26 62

Vilamalla
Edifico SEDFISA
17469
Tel. 972/54 06 44, 52 54 11, 52 54 19

Zaragoza
Bretón 9
50005
Tel. 976/35 06 30

2. Organismi abilitati all'emissione del « documento de salida » in caso di applicazione del periodo III

Alicante
Rambla Méndez Núñez, 4 (03071)
Tel. 965/20 11 47, 21 41 78
Fax 965/20 31 66

Almería
c/ Hermanos Machado, s/n (04071)
Tel. 951/24 38 88, 24 34 76
Fax 951/25 85 48

Barcelona
Avda Diagonal, 631 (08071)
Tel. 93/3 39 75 00, 3 39 50 00
Fax 93/4 11 19 96

Bilbao
P° Federico Moyua, 3-1 edif. Hda.
Tel. 94/4 15 53 00, 4 15 53 05
Fax 94/4 16 52 97

Castellón
Trinidad, 14 (12071)
Tel. 964/21 58 08, 24 17 33
Fax 964/20 60 56

Dirección general de comercio exterior
P° de la Castellana, 162 Plantas 4a, 5a y 6a
Secretaría de estado de comercio
Ministerio de economía y hacienda
Tel. 91/2 59 15 72
Fax 91/4 57 07 38

Madrid
Orense, 4-3 dcha. (28071)
Tel. 91/4 55 28 68, 4 56 44 12

Málaga
Avda de la Aurora, 467 (29071)
Tel. 952/33 42 58, 33 42 62
Fax 952/34 63 89

Murcia
P° Alfonso X, 6 (30071)
Tel. 968/23 94 58, 23 93 62
Fax 968/23 46 53

Oviedo
Pza. de España s/n (33071)
Tel. 985/24 20 42, 24 20 28
Fax 985/27 24 10

Palma de Mallorca
c/ Ciudad de Queretaro, edif. múltiple
Tel. 971/46 50 12, 46 62 61, 46 53 62
Fax 971/46 69 35

San Sebastián
c/ Guetaria, 2 triplicado (20071)
Tel. 943/41 12 03, 42 07 99, 42 37 12
Fax 943/42 68 36

Santander
Rodríguez, 5 (39071)
Tel. 942/22 06 01
Fax 942/31 04 64 (manual)

Sevilla
Pza. de España-Puerta Navarra (41071)
Tel. 954/23 35 84, 23 52 57, 23 34 23
Fax 954/23 21 38

Valencia
Pascual y Genis, 1 (46071)
Tel. 96/3 51 90 47, 3 51 99 60, 3 51 30 70
Fax 96/3 51 18 24

Valladolid
Jesús Rivero Menesas, 2 (47071)
Tel. 983/33 75 48, 33 93 21
Fax 983/34 37 67

Vigo
Pza. de Compostela, 29 (36071)
Tel. 986/43 34 00, 43 40 83
Fax 986/43 20 48

Zaragoza
Coso, 42 (50071)
Tel. 976/22 61 61, 22 22 70
Fax 976/21 63 67